



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della**

**Giunta Comunale**

**Seduta del 13 maggio 2016 n. 125**

**OGGETTO:** CRITERI GENERALI PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO EX ART. 1, COMMA 5 DL. 90/2014, CONVERTITO IN L. 114/2014.

L'anno **duemilasedici** il giorno **13** del mese di **maggio** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1. Sig.   | DE IURE   | Domenico  |
| 2. Sig.   | MENICUCCI | Luigi     |
| 3. Sig.ra | SCHIAZZA  | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall'articolo 1 comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, dispone che *“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24 (...);*

**VISTA** la circolare n. 2/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione-Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante istruzioni in materia di *“Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 0024210 del 16 aprile 2015 recante *“Chiarimenti sulla circolare DPF n. 2 del 2015 impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015”* la quale ha precisato che le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare, entro il 31 dicembre 2017, l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dall'età del dipendente, in quanto fino a tale data non sono più previste penalizzazioni sull'importo della pensione e che, pertanto, le medesime dovranno riprendere a considerare il vincolo dei 62 anni di età per l'esercizio della risoluzione unilaterale per quei dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2018;

**DATO ATTO**, pertanto, che la nuova formulazione del citato comma 11 ha reso permanente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, per collocarli in quiescenza con un preavviso di 6 mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità dei servizi erogati;

**CONSIDERATO** che la nuova disciplina interessa i lavoratori che maturano l'anzianità di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne (*requisiti validi fino al 31.12.2018 e soggetti all'adeguamento alle speranze di vita*);

**VALUTATO** che, nel contesto della normativa – sempre più stringente - vigente in materia di contenimento delle spese di personale, l'utilizzo dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, nel testo in vigore, può rappresentare un valido strumento al fine di ottenere risparmi di spesa a fronte di cessazione di rapporti di lavoro di dipendenti che, comunque, abbiano raggiunto i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente in materia e senza penalizzazione per gli stessi;

**RITENUTO** che tale strumento possa, inoltre, favorire quel ricambio delle risorse umane reso necessario dal radicale mutamento delle modalità operative imposte dalle nuove normative, nonché la riorganizzazione dell'Ente attraverso processi di revisione e/o riqualificazione della dotazione organica;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in argomento, risulta compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento della dinamica retributiva del personale dipendente previste dall'art. 1, c. 557 della L. 296/06 ;

**VISTI** i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse umane, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

### **DELIBERA**

1) di adottare i seguenti criteri generali per l'applicazione, al personale dell'Ente, **anche dirigenziale**, dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo cui:

Il Comune procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 non hanno maturato alcun diritto a pensione e che lo matureranno entro il 31.12.2017, al compimento dell'anzianità contributiva richiesta, per quel tempo, per il conseguimento della pensione anticipata, anche se la decorrenza dell'assegno ricade successivamente a tale data, a prescindere dall'età del dipendente;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i dipendenti che raggiungeranno il requisito dell'anzianità contributiva richiesta in quel tempo, e abbiano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni;

2. Nel caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro l'Ufficio Risorse Umane comunicherà al dipendente, previa adozione del relativo atto dirigenziale, il raggiungimento dell'anzianità contributiva e/o anagrafica con un preavviso di almeno sei mesi (fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici), anche nel caso in cui il requisito già maturato di accesso a pensione sia verificato tardivamente;

2) di dare atto che del presente provvedimento sarà data informazione alle organizzazioni sindacali e alla RSU.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **L. MENICUCCI**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 19-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suetesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 19-05-2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to M.COLAIEZZI**